



**Desk “Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio”**

**ICE Pechino**

## **Rapporto di Approfondimento – Controllo delle esportazioni dalla Cina di terre rare medie e pesanti**

### **Premesse**

*La presente nota informativa è redatta a beneficio delle imprese italiane interessate all’approvvigionamento di terre rare medie e pesanti dalla Repubblica Popolare Cinese.*

*A seguito dell’adozione, da parte delle autorità cinesi competenti, di nuove misure di controllo all’esportazione per determinate categorie di elementi critici, si ritiene utile fornire un aggiornamento normativo, accompagnato da indicazioni operative, per orientare correttamente le imprese nelle fasi di pianificazione contrattuale, gestione doganale e ottemperanza documentale.*

*Le informazioni contenute nel presente documento si basano su fonti ufficiali cinesi, nonché su interazioni dirette con le amministrazioni competenti, e sono aggiornate ad aprile 2025.*

### **1. Contesto Normativo di Riferimento**

#### **(1) Origine dell’Annuncio**

In data 4 aprile 2025 il Ministero del Commercio (MOFCOM) e l’Amministrazione Generale delle Dogane hanno emanato l’**Annuncio sull’Implementazione di Misure di Controllo all’Esportazione relative a Sette Categorie di Terre Rare Medie e Pesanti**, comprendenti: samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio (di seguito, l’**Annuncio**).

L’obiettivo principale di questa misura è tutelare la sicurezza nazionale, salvaguardare gli interessi strategici cinesi e garantire il rispetto degli obblighi internazionali – in particolare quelli legati alla non proliferazione. I materiali in questione rientrano nella categoria dei beni a duplice uso, poiché possono essere impiegati sia per applicazioni civili sia militari. L’introduzione di un regime di controllo sulle esportazioni è, pertanto, in linea con le prassi internazionali in materia.

## (2) Contenuti Essenziali dell'Annuncio

L'Annuncio introduce l'obbligo di **ottenere un'autorizzazione all'esportazione** per le imprese che intendano esportare i materiali sopra elencati o prodotti a essi correlati.

In particolare:

- Gli operatori economici dovranno presentare istanza di licenza presso il competente Dipartimento del Commercio (MOFCOM).
- In fase di dichiarazione doganale, dovrà essere indicato se i beni rientrano tra quelli soggetti a controllo.
- Sarà necessario rafforzare le procedure interne di identificazione e tracciabilità dei prodotti esportati.

## (3) Fonti Normative Applicabili

- **Legge sul Controllo delle Esportazioni**: stabilisce il sistema di licenze per i beni a duplice uso.
- **Legge sul Commercio Estero**: disciplina i principi generali per le restrizioni commerciali per ragioni di sicurezza nazionale e ordine pubblico.
- **Regolamento sulla Gestione delle Terre Rare** (Ordine del Consiglio di Stato n. 785/2024): regola l'import-export di prodotti e tecnologie legate alle terre rare.
- **Regolamento sul Controllo dei Beni a Duplice Uso** (Ordine del Consiglio di Stato n. 792/2024): disciplina le procedure operative per l'autorizzazione all'esportazione, i controlli sull'uso finale e gli obblighi di conformità.

## 2. Procedura per l'Ottenimento della Licenza di Esportazione

### (1) Chi può presentare domanda

Possono presentare istanza solo gli **esportatori registrati in Cina**.

### (2) Fasi operative

Secondo le **Linee Guida per l'Autorizzazione all'Esportazione di Beni a Duplice Uso** (MOFCOM), il processo include:

- **Registrazione** nel sistema informatico MOFCOM per il controllo dei beni a duplice uso;
- **Presentazione della domanda** tramite modulo standard, accompagnata dalla seguente documentazione (elenco indicativo):

N. Documento	Fonte	Copie
1 Modulo di domanda	Ministero commercio	del 1
2 Documento d'identità del legale rappresentante e delegati	Esportatore	1
3 Contratti o documentazione comprovante l'operazione	Esportatore	1
4 Schede tecniche o certificazioni di prova	Esportatore	1

<b>N. Documento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Copie</b>
5	Certificato d'uso finale e utente finale, <b>con apostille</b> e traduzione in cinese	Esportatore 1
6	Profilo dell'importatore e dell'utente finale, con traduzione in cinese	Esportatore 1
7	Altri documenti richiesti dall'autorità competente	Esportatore 1

### **(3) Tempi di istruttoria**

Il termine ordinario per l'istruttoria è di **circa 45 giorni lavorativi**, ma può essere prorogato in caso di:

- coinvolgimento di tecnologie sensibili o implicazioni di sicurezza nazionale (esame a livello di Consiglio di Stato o Commissione Militare Centrale);
- necessità di approfondimenti tecnici, consultazioni esperte o ispezioni in loco.

A seguito dell'approvazione, MOFCOM rilascerà la **Licenza di Esportazione per Beni a Duplice Uso**.

## **3. Obblighi e Suggerimenti per le Imprese Italiane**

### **(1) Obblighi principali**

#### **1. Fornitura della Dichiarazione d'Uso Finale (EUES)**

Le imprese italiane dovranno fornire al fornitore cinese una **dichiarazione d'uso finale e d'utente finale** debitamente **apostillata**, contenente:

- divieto assoluto di impiego militare o riesportazione verso Paesi soggetti a restrizioni;
- indicazione univoca dell'indirizzo di destinazione e del referente locale;
- impegno a consentire eventuali verifiche in loco da parte delle autorità cinesi.

#### **2. Trasparenza della catena di fornitura**

In caso di ulteriore trasformazione o riesportazione, sarà necessario **comunicare in anticipo** a MOFCOM l'identità dei soggetti coinvolti a valle. Si consiglia di **conservare per almeno 10 anni** tutta la documentazione relativa alla catena logistica e produttiva dei materiali acquistati.

### **(2) Raccomandazioni operative**

#### **1. Verificare l'abilitazione del fornitore cinese**

Prima di concludere contratti, è opportuno verificare che il fornitore sia accreditato all'esportazione di terre rare presso l'**Associazione dell'Industria delle Terre Rare della Cina**. A tale riguardo, le imprese potranno formulare una richiesta di assistenza specifica al Desk *Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio*: [ipr.pechino@ice.it](mailto:ipr.pechino@ice.it)

#### **2. Accordo per lo stoccaggio anticipato dei materiali**

Al fine di ridurre i tempi di consegna e minimizzare il rischio di ritardi dovuti alla procedura di rilascio della licenza di esportazione, le imprese italiane possono valutare la possibilità di **concordare con il fornitore cinese la produzione e lo stoccaggio anticipato dei materiali** presso un magazzino situato in Cina (di proprietà del fornitore o gestito da terzi).

Tale modalità consente di avviare le attività logistiche e produttive prima del rilascio formale della licenza, fermo restando che la **spedizione potrà avvenire solo una volta ottenuta l'autorizzazione**. È opportuno regolare contrattualmente questo accordo, prevedendo ad esempio:

- le condizioni di conservazione e custodia dei beni;
- la durata massima dello stoccaggio;
- le conseguenze in caso di mancato rilascio della licenza entro un termine prestabilito.

### 3. Clausole contrattuali di tutela

Per mitigare i rischi legati alle restrizioni normative, si raccomanda di inserire nei contratti di fornitura con i fornitori cinesi le seguenti **clausole specifiche**:

- **Responsabilità per la Licenza:** specificare che è il fornitore cinese ad assumersi l'onere di ottenere la licenza di esportazione. In caso di ritardi o rifiuti da parte delle autorità cinesi, la parte italiana non risponderà di eventuali ritardi nella consegna o risoluzione contrattuale.
- **Obbligo di aggiornamento periodico:** prevedere che il fornitore trasmetta **rapporti scritti settimanali** sull'andamento della procedura di autorizzazione.
- **Clausola di revisione prezzi:** stabilire che, qualora le restrizioni all'esportazione comportino un incremento dei costi superiori al 10%, le parti si impegnano a rinegoziare il prezzo, evitando che l'intero rischio ricada unilateralmente sull'acquirente.

Considerata la complessità operativa e regolatoria di tali transazioni, si raccomanda di avvalersi dell'assistenza di professionisti qualificati, con esperienza nella gestione dei rapporti commerciali con controparti cinesi e nel coordinamento delle attività doganali e logistiche connesse all'esportazione di materiali strategici.

Il Desk intestato resta a disposizione per fornire aggiornamenti in merito all'evoluzione delle politiche cinesi sul controllo delle terre rare, nonché per prestare attività di prima assistenza e consulenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

\*\*\*

*Il presente rapporto è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell' Avv. Carlo D' Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk "Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio" costituito presso l'Agenzia ICE di Pechino e non costituisce in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né può dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, vi invitiamo a fare riferimento all'indirizzo e-mail [ipr.pechino@ice.it](mailto:ipr.pechino@ice.it) e/o al sito web <https://www.ice.it/it/mercati/cina/pechino/desk-tutela-proprietà-intellettuale>*